



Camera di Commercio
Ravenna



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA

SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

UFFICIO PROVVEDITORATO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A
FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA

periodo 01.01.2016 – 31.12.2017

Codice CIG: **Z1816C3C25**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge,

TRA

la **Camera di Commercio di Ravenna**, con sede in Ravenna, Viale L. C. Farini n.14, codice fiscale 00361270390, in persona del Segretario Generale, Dott.ssa Paola Morigi, nata a Ravenna il 26 settembre 1958, Segretario Generale, che qui interviene ed agisce in nome, per conto e nell'interesse dell' Ente, ai sensi del D.P.R.n.254 del 2 novembre 2005 “*Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio*”, e dello Statuto Camerale, di seguito nel presente atto denominata “Camera”

E

L'impresa **ASSITECA S.p.A. Internazionale di brokeraggio assicurativo**, con sede legale in Milano, Via Sigieri n.14, codice fiscale 09743130156 e partita I.V.A. 09743130156 in persona del Dott. xxxxxxxx wwwwww, nato a (.....) il, e residente a in Via n., codice fiscale, il quale interviene ed agisce in questo atto in qualità di Legale Rappresentante della società di seguito nel presente atto denominata “broker”;

PREMESSO CHE

- la Camera di Commercio di Ravenna ha necessità, alla scadenza dei rispettivi contratti, di procedere alla stipula di n.1 contratto di assicurazione per la copertura dei seguenti rischi: ALLRISK patrimonio/RCT/Infortuni/Kasko/Responsabilità civile patrimoniale/Responsabilità civile professionale;
- che, per reperire sul mercato alle migliori condizioni possibili i prodotti assicurativi più rispondenti alle proprie esigenze, il Segretario Generale ha stabilito di avvalersi della consulenza e assistenza di un broker di assicurazioni;
- con determinazione del Segretario Generale n. del ottobre 2015, esecutiva ai sensi di legge è stata avviata una procedura ai sensi dell'art.125 comma 11, ultima parte, del D.Lgs.n.163/2006 – per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il biennio 2016/2017;
- con la stessa determinazione del Segretario Generale n.del10.2015 si autorizzava a stipulare un contratto per l'affidamento del servizio *de qua* con l'impresa **ASSITECA S.p.A. Internazionale di brokeraggio assicurativo**, in quanto ha ampia esperienza della mediazione nel settore assicurativo delle Camere di commercio e presenta garanzie di serietà e professionalità.

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra pattuite,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

con il presente atto la Camera di Commercio di Ravenna conferisce all'impresa **ASSITECA S.p.A. Internazionale di brokeraggio assicurativo** di Milano, che accetta nella qualità di impresa esercitante l'attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.Lgs.n.209/2005 “Codice delle Assicurazioni”, l'incarico fiduciario per l'espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo da espletarsi a patti, termini, modalità e condizioni qui di seguito specificati.

Art. 1 – Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del broker delle seguenti attività specialistiche:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente camerale;

- analisi tecnico-assicurativa delle polizze esistenti, in relazione allo stato dei rischi esistenti e delle singole migliori condizioni esistenti sul mercato assicurativo attuale;
- formulazione del “piano assicurativo ottimale” e del “Capitolato speciale di appalto” per il necessario affidamento dei servizi assicurativi, con stesura dei bandi di gara e/o altra documentazione necessaria e richiesta, consulenza ed assistenza nel corso dello svolgimento delle procedure volte all'individuazione delle compagnie contraenti con redazione di idonee relazioni di valutazione nel merito delle proposte ricevute, fornimento in ausilio anche strumenti di comparazione;
- aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze della Camera, conseguenti ad evoluzioni legislative e/o regolamentari;
- assistenza ai sinistri attivi della Camera al fine di abbreviare i tempi di liquidazione dei danni. Nei casi di eventuali controversie, l'individuazione del perito e la proposta del legale è di competenza della Camera;
- assistenza e consulenza nei sinistri passivi, previo ottenimento di informazioni dalla compagnia assicuratrice;
- collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione;

Art. 2 – Durata

La durata del contratto è stabilita in mesi 24 (ventiquattro) a far data dalla stipula o comunque dal 01.01.2016 al 31.12.2017. E' fatta salva la facoltà da parte dell'Ente camerale di rescinderlo in qualsiasi momento, senza alcun onere e senza obbligo di motivazione.

Art. 3 – Obblighi ed oneri a carico del broker

Il broker si obbliga attraverso le persone, i sistemi e i mezzi necessari, congrui ed adeguati al servizio oggetto della presente procedura ad agire nell'esclusivo interesse della Camera di Commercio, pertanto dichiara di non avere in essere rapporti commerciali con una o più compagnie assicurative che prevedono premi di risultato (contingent commission).

La Camera è libera di accettare in tutto in parte le proposte.

Il broker deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di assicurazione obbligandosi a mettere a disposizione della Camera ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. Nell'ambito della consulenza ed assistenza nel corso di svolgimento delle procedure volte all'individuazione delle compagnie contraenti per il necessario affidamento dei servizi assicurativi, il broker deve specificare negli schemi di capitolato speciale l'entità della provvigione allo stesso spettante per ogni tipologia di copertura, al fine di garantire la “par condicio” tra le società offerenti e di consentire alle stesse l'esatta determinazione dell'offerta.

Il broker è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio di competenze al broker successivamente incaricato, con comportamento conforme a criteri di correttezza, diligenza e professionalità.

Al broker viene espressamente vietato:

- di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con la Camera;
- di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare la Camera senza il suo preventivo, esplicito consenso;
- cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

Il broker si impegna a svolgere tutte le attività affidatele senza alcun onere a carico della Camera di Commercio , poiché il suo compenso, nella provvigione massima del 4% per rami RCA/ARD e della provvigione massima del 9% per rami diversi da RCA/ARD calcolata sui premi complessivi, sarà interamente posto a carico della Compagnia di assicurazioni aggiudicataria e sarà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita.

Art. 4 – Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker

Si dà atto e si prende atto che il broker è assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi della Camera di Commercio di Ravenna nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori.

Art. 5 – Obblighi ed oneri a carico della Camera di Commercio

La Camera di Commercio si impegna a:

- non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza ed intermediazione del broker;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio;

Restano di esclusiva competenza della Camera di Commercio di Ravenna:

- la valutazione e la decisione in merito sulle varie proposte formulate dal broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e del capitolato speciale da utilizzare per le procedure di scelta del contraente, in base alla normativa vigente, ai fini delle coperture assicurative di cui necessita la Camera.

Art. 6 – Responsabilità e D.U.V.R.I

La Camera di Commercio è sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante da qualsiasi evento dannoso che possa accadere nel corso dell'espletamento del presente incarico. Data la natura dell'attività oggetto dell'affidamento, ed in particolare delle mansioni svolte dall'impresa, pressoché assimilabile a quella dei dipendenti camerali, la Camera di commercio ha valutato **gli oneri della sicurezza pari a zero** in quanto non sussistono rischi di interferenza, e **pertanto non si procede alla redazione del D.U.V.R.I.**

Art.7 – Risoluzione del contratto/clausola risolutiva espressa

È facoltà della Camera di Commercio risolvere immediatamente il contratto, mediante semplice comunicazione scritta, se per negligenza o mancato adempimento degli obblighi e delle condizioni stipulate, o qualora si verificano delle gravi inadempienze alle disposizioni contenute nel presente contratto o qualora il servizio non venga svolto nei tempi ritenuto compatibili con l'attività istituzionale dell'Ente.

Art.8 – Riservatezza

L'Impresa si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.n.196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7.8.1990 n.241. In particolare i dati personali richiesti per la stesura del presente contratto hanno la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

Art.9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art.3 della Legge 13.08.2010 n.136, tutti i pagamenti a qualsiasi titolo effettuati in relazione all'esecuzione del contratto dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conto corrente acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Il broker si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni previste dall'art.3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Art.10 – Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni legislative.

Art.11 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico del broker, comprese quelle relative all'eventuale registrazione dell'atto in caso d'uso.

Art.12 – Foro competente

Il Foro competente, per ogni eventuale controversia relativa all'esecuzione del presente contratto, sarà quello di Ravenna.

Camera di Commercio di Ravenna

(Dott.ssa Paola Morigi)

(documento firmato digitalmente)

Assiteca S.p.A.

(Dott.)

(documento firmato digitalmente)